

Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici

(del 23 novembre 2015)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7055 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 novembre 2015 n. 7055R della Commissione della legislazione,

decreta:

- Scopo** **Art. 1** La presente legge ha lo scopo di preservare le condizioni fondamentali del vivere assieme, nel senso della garanzia della libera interazione sociale, quale elemento della protezione dei diritti di ciascuno e delle libertà altrui.
- Divieto di dissimulazione del volto negli spazi pubblici** **Art. 2** ¹Nessuno può dissimulare il proprio volto negli spazi pubblici.
²Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il proprio volto negli spazi pubblici.
- Definizione di spazi pubblici** **Art. 3** Gli spazi pubblici sono costituiti dalle pubbliche vie e da tutti i luoghi, pubblici o privati, aperti al pubblico o che offrono servizi al pubblico.
- Eccezioni** **Art. 4** Il divieto di cui all'art. 2 non si applica se la tenuta mediante la quale è dissimulato il volto è prescritta dalla legge o da regolamenti, se è giustificata da motivi di salute, di sicurezza, professionali o di pratica sportiva oppure se è usata nell'ambito e per gli scopi di manifestazioni religiose, tradizionali, artistiche o ricreative.
- Competenza e ammontare della multa** **Art. 5** ¹Le infrazioni intenzionali alla presente legge sono punite con la multa di competenza municipale da 100.– a 10'000.– franchi.
²La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero un'anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.
³Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili.
- Infrazioni commesse da minorenni** **Art. 6** Le infrazioni contemplate dalla presente legge commesse da minorenni sono di esclusiva competenza della Magistratura dei minorenni.
- Procedura e rimedi giuridici** **Art. 7** ¹La procedura e i rimedi giuridici sono retti:
a) dalla Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC); e
b) dalla Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da minorenni.
²I municipi trasmettono d'ufficio al Ministero pubblico o alla Magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell'art. 2.
- Direttive di applicazione** **Art. 8** Il Consiglio di Stato, tramite un regolamento, emana le necessarie direttive all'indirizzo delle autorità comunali per assicurare un'applicazione omogenea della presente legge e la sua conoscenza.

**Entrata
in vigore**

Art. 9 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

³Con l'entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale approvati il 22 settembre 2013.

Bellinzona, 23 novembre 2015

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **L. Pagani**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 9 della legge che precede,

ordina:

La Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2016.

Bellinzona, 6 aprile 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Regolamento

sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP)

(del 6 aprile 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 7 della legge sull'ordine pubblico (LOrP) del 23 novembre 2015;
visto l'art. 8 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015,

decreta:

Competenza

Art. 1 ¹I corpi di polizia comunali strutturati (in seguito: polizie comunali) allestiscono i rapporti di denuncia per infrazioni avvenute sul loro territorio giurisdizionale e li trasmettono ai competenti municipi per la relativa decisione. Analoga facoltà è riservata alla polizia cantonale.

²Le denunce o segnalazioni da parte di privati cittadini sono indirizzate e istruite dalle polizie comunali.

Importi

Art. 2 ¹Per le infrazioni di cui all'art. 2 cpv. 1 LOrP i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa:

a) accattonaggio	da fr. 100.–	a fr. 300.–
b) animali vaganti	da fr. 100.–	a fr. 500.–
c) edifici pericolanti	da fr. 200.–	a fr. 1'000.–
d) imbrattamento di beni pubblici	da fr. 200.–	a fr. 500.–
e) disturbo alla tranquillità pubblica	da fr. 100.–	a fr. 300.–
f) schiamazzi notturni	da fr. 100.–	a fr. 300.–
g) esercizio della prostituzione	da fr. 200.–	a fr. 500.–
h) adescamento	da fr. 200.–	a fr. 500.–
i) dissimulazione del volto	da fr. 100.–	a fr. 1'000.–
l) costrizione a dissimulare il volto	da fr. 200.–	a fr. 2'000.–